

PROTOCOLLO D'INTESA PER LO STUDIO E LA VALORIZZAZIONE DEL SITO PALEONTOLOGICO "CIAMPATE DEL DAIVOLO" SITO NEL COMUNE DI TORA E PICCILLI (CE)

TRA

il **DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE**, di seguito denominato DSUSS, dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con sede in Via Sant'Angelo località Folcara – Cassino, C.F. 81006500607, P.IVA 01730470604, rappresentato dal Direttore prof. Roberto Baronti Marchiò, nato a Roma il 25.3.1959, domiciliato, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto, presso la sede del Dipartimento medesimo, autorizzato alla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa dal Consiglio del Dipartimento con delibera del 10 dicembre 2024

il **DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA**, di seguito denominato DLEF, dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con sede in Via Sant'Angelo località Folcara – Cassino, C.F. 81006500607, P.IVA 01730470604, rappresentato dal Direttore prof. Gianluca Lauti, nato a Roma il 27/05/1969, domiciliato, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto, presso la sede del Dipartimento medesimo, autorizzato alla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa dal Consiglio del Dipartimento con delibera del 19 novembre 2024

il **COMUNE DI TORA E PICCILLI**, provincia di Caserta (di seguito indicato come Comune), codice fiscale 83000220612, rappresentato dal suo Sindaco, Ing. Vincenzo D'Agostino, nato a Teano (CE) l'11/04/1962, domiciliato, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto, presso la sede del Comune, autorizzato alla stipula del presente Protocollo d'Intesa con delibera della Giunta Comunale n. 78 del 20.11.2024;

l'Ente **PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO** (di seguito indicato come Parco), codice fiscale 95005190616, rappresentato dal suo Presidente, dott. Adolfo De Petra, nato a Sessa Aurunca (CE) il 07/04/1966, domiciliato, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto, presso la sede del Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano;

qui di seguito anche denominati congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

- nel territorio del Comune di Tora e Piccilli è ubicato il sito paleontologico delle "Ciampate del diavolo" di rilevante importanza nazionale e internazionale;
- il Comune di Tora e Piccilli è l'ente preposto alla gestione, programmazione, valorizzazione e sviluppo del territorio comunale, del suo patrimonio e dei suoi servizi e come tale intende valorizzare il sito paleontologico delle "Ciampate del diavolo", l'ambiente naturale e culturale nel quale esso si trova e la struttura museale ad esso connessa, ubicata nel territorio comunale e di pertinenza del comune stesso;
- il territorio comunale di Tora e Piccilli ricade nel perimetro del Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano, che ha fra i suoi compiti la promozione dei beni culturali e ambientali situati entro il suo perimetro [?];
- il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute e il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, sono enti accademici che operano a livello di eccellenza nei campi della ricerca e della formazione;
- il Laboratorio di Ricerche Storiche e Archeologiche dell'Antichità, dipendente dal DSUSS e coordinato dal prof. Eugenio Polito, e il Laboratorio di Archeologia, Topografia e Architettura, dipendente dal DLEF e coordinato dalla prof.ssa Elena A.A. Garcea, di seguito Laboratori, con il personale scientifico afferente nelle persone del dott. Adolfo Panarello e della dott.ssa Bruna Maria Andreoni, posseggono le competenze

adeguate per operare a livello scientifico sui beni culturali del territorio in questione e per promuoverne la conoscenza;

CONSIDERATO

-che la cooperazione tra le Parti è da ritenersi proficua per il raggiungimento degli specifici compiti istituzionali;

VISTO

-l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

-lo Statuto e i regolamenti dell'Università, del DSUSS e del DLEF;

- lo Statuto del Comune di Tora e Piccilli;

- lo Statuto del Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse al presente Protocollo d'Intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Obiettivi della cooperazione

Le Parti si impegnano a cooperare per lo studio e la promozione del sito paleontologico delle "Ciampate del diavolo" e degli spazi museali a esso connessi, mettendo a disposizione le proprie competenze e infrastrutture per la realizzazione di attività e progetti congiunti, anche a carattere didattico.

Art. 3 – Modalità di attuazione

Ciascuna Parte sosterrà eventuali spese e gli oneri per l'adempimento delle attività di propria spettanza da realizzarsi in base al presente accordo. Le spese relative alle attività di progetti di ricerca finanziati da terzi saranno sostenute da ciascuna parte in conformità alle regole finanziarie del soggetto finanziatore. La realizzazione delle attività potrà avvenire presso il Laboratorio e presso il sito, le strutture museali e altri spazi di competenza del Comune e del Parco.

Ulteriori accordi potranno essere stipulati, ove ciò si renda necessario, per integrare e potenziare il presente accordo.

Art. 4 – Responsabili scientifici

I Responsabili scientifici del presente accordo sono la prof.ssa Elena A.A. Garcea per il DLEF e il prof. Eugenio Polito per il DSUSS.

Art. 5 – Diffusione, protezione e proprietà dei risultati

Nell'ambito del presente accordo le Parti sono disponibili a promuovere la diffusione dei risultati. In ogni caso, dovrà essere espressamente indicato che le attività e i relativi prodotti di ricerca sono stati realizzati in collaborazione tra le Parti.

La proprietà dei risultati spetta alla parte che li ha generati; nell'ipotesi in cui i risultati siano generati con l'apporto congiunto delle Parti, la proprietà sui medesimi sarà attribuita secondo le quote stabilite dalle Parti in proporzione al contributo apportato dal personale di ciascuna Parte.

Art. 6 – Durata, rinnovo e recesso

Il presente accordo ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data della stipula e può essere rinnovato mediante accordo scritto delle Parti. Ciascuna Parte può recedere unilateralmente con un preavviso scritto di almeno 3 mesi tramite Posta Elettronica Certificata.

Art. 7 – Sicurezza e coperture assicurative

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Per l'esecuzione del presente accordo le Parti convengono che ognuna delle Parti garantisca le coperture assicurative di legge al proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività concordate nel quadro del presente accordo, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Il personale di ciascuna Parte che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la sede dove viene svolta l'attività.

Art. 8 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), e successivo D. Lgs. n. 101/2018, e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Art. 9 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell'art. 133, lettera a), punto 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Art. 10 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente. Esso è inoltre soggetto ad imposta di bollo a carico dell'Università degli Studi di Cassino.

Art. 11 – Stipula

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata¹, ovvero con altra firma elettronica qualificata e trasmesso all'altra Parte mediante posta elettronica certificata.

Per il Dipartimento di Lettere e Filosofia

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata alle altre Parti.

Il Direttore, Prof. Gianluca Lauti



Per il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute

Il Direttore, Prof. Roberto Baronti Marchiò



ROBERTO
BARONTI
MARCHIO'
12.12.2024
23:47:23
GMT+02:00

Per il Comune di Tora e Picilli

Il Sindaco, Ing. Vincenzo D'Agostino



Vincenzo
D'Agostino
27.02.2025
12:40:21
GMT+01:00

Per il Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano

Il Presidente, dott. Adolfo De Petra